

Data:

Num. Protocollo:

Oggetto:

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018 – L.205/17

La legge di Bilancio per il 2018 (L.205 del 27.12.2017) è stata pubblicata sulla G.U. n.302 del 29.12.17, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

Illustriamo, qui di seguito, le disposizioni di nostro interesse, riservandoci di tornare sull'argomento non appena saranno pubblicate le circolari operative della DG INPS.

INDICE

1. PENSIONI

1.1 Lavoratori poligrafici: prepensionamento in deroga - art.1, c.154

1.2 Pagamento prestazioni da gennaio 2018 – art.1, c.184

1.3 Adeguamento alla speranza di vita - art.1, commi da 146 a 153

2. PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI

2.1 Destinatari – art. 1, c. 162

2.2 Attività gravose: dal 2018 disapplicazione del livello di tariffa INAIL e abrogazione del requisito minimo di durata – art.1, c.166

2.3 Disapplicazione aumento speranza di vita: nuova determinazione giornate agricole annue – art.1, c.164

3. APE SOCIALE

3.1 Destinatari e requisiti - art.1, c.162

3.2 Disapplicazione aumento speranza di vita: nuova determinazione giornate agricole annue – art.1, c.164

3.3 Eventuale proroga sperimentazione APE sociale: istituzione di apposito Fondo – art. 1, c. 167

3.4 Attività gravose: dal 2018 disapplicazione del livello di tariffa INAIL – art.1, c.165

4. APE VOLONTARIO – ART. 1, C. 162

5. RIDETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER APE E PENSIONE PRECOCI – ART.1, C.162

6. ATTIVITA' GRAVOSE

6.1 Commissione per l'individuazione delle occupazioni gravose - art.1, c.155

6.2 Implementazione elenco lavori gravosi - art.1, c.163

7. AMIANTO

7.1 lavoratori del settore materiale rotabile ferroviario e del settore delle fibre ceramiche refrattarie - art.1, cc. 246 e 247

8. LAVORO USURANTE

8.1 *Maggiorazione per turni notturni - art.1, c.170*

9. PREVIDENZA COMPLEMENTARE

9.1 *Nuove misure per i pubblici dipendenti - art. 1, cc 156 e 157*

9.2 *Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) - art. 1 cc.168 e 169*

9.3 *Fondinps - art. 1 cc. da 173 a 176*

10. MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

10.1 *Isopensione - art.1, c.160*

10.2 *Assegno di ricollocazione - art.1, c. 136*

10.3 *Lavoratori delle imprese adibite alla pesca marittima - art.1, cc.121 e 135*

11. ASSISTENZA

11.1 *Congedo per le donne vittime di violenza di genere - art. 1, c. 217*

11.2 *Fondo per i caregivers familiari – art. 1, cc. 254, 255 e 256*

11.3 *Reddito di Inclusione (ReI) art..1, cc. da 190 a 200 e 802*

12. FAMIGLIA

12.1 *Assegno alla natalità (Bonus bebé) – art. 1, cc. 248 e 249*

13. RAPPORTO DI LAVORO

13.1 *Contratti co.co.co. presso associazioni sportive dilettantistiche lucrative: iscrizione ENPALS – art.1, c.360*

13.2 *Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali – art.1, c.368*

14. SPORTIVI PROFESSIONISTI

14.1 *Incremento del contributo di solidarietà e maggiorazione di cui al Dlgs 166/97 per gli iscritti dall'1.1.96 – art.1, c.374*

1. PENSIONI

1.1 Lavoratori poligrafici: prepensionamento in deroga - art.1, c.154

In favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore editoria e stampatrici di periodici, in possesso di determinati requisiti, viene prevista un'ulteriore procedura di salvaguardia dai nuovi e più elevati requisiti di accesso alla pensione, introdotti dal DPR 157/13 (decreto di armonizzazione delle pensioni), entrato in vigore dal 1° gennaio 2014.

Come si ricorderà, infatti, i predetti lavoratori sono già stati interessati in precedenza da altre norme di salvaguardia (cfr. messaggio INAS 143/16).

Le condizioni richieste ai lavoratori sono le seguenti:

- a) provenienza da imprese del settore editoriale e stampatrici di periodi che hanno cessato l'attività (anche in costanza di fallimento), e per le quali sia stata accertata la causale di crisi aziendale ex art.35, c.3, L.416/81;
- b) collocazione in CIGS per effetto di accordi di procedura sottoscritti tra l'1.1.2014 ed il 31.5.2015 (anche se successivamente alla CIGS siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa);
- c) non rioccupati con lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori in possesso di tali condizioni possono accedere quindi alla pensione, anche se hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, previsti dalle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2013, successivamente a tale data.

Come è noto, le disposizioni vigenti fino al 31.12.13 prevedevano per tali lavoratori – in presenza delle altre condizioni di legge – l'accesso alla pensione (indipendentemente dall'età anagrafica) con un'anzianità contributiva pari a 32 anni, con maggiorazione convenzionale non superiore a 3 anni (nel limite massimo di 35 anni di contributi).

La domanda di accesso alla pensione in deroga dovrà essere presentata all'INPS entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2018.

Il Ministero del Lavoro provvederà ad inviare all'INPS gli elenchi delle imprese del settore, interessate dalla crisi aziendale ex L.416/81.

Per la liquidazione di tali trattamenti pensionistici, è previsto un limite massimo di spesa di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

Ne consegue che le domande di accesso alla pensione saranno soggette ad apposito monitoraggio.

La relativa graduatoria sarà effettuata in base alla data di sottoscrizione dell'accordo di procedura, da parte dell'impresa di provenienza.

Il trattamento pensionistico sarà liquidato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, ovviamente previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

1.2 Pagamento prestazioni da gennaio 2018 – art.1, c.184

A partire dal 2018 (cfr. anche messaggio INAS n.4/2018), viene stabilito che il pagamento delle prestazioni, di seguito elencate, sarà effettuato il primo giorno di ciascun mese (oppure il giorno successivo, se il primo giorno del mese è festivo o non bancabile):

- trattamenti pensionistici
- assegni, pensioni e indennità di accompagnamento, erogate agli invalidi civili

E' stata fatta eccezione per il solo mese di gennaio 2018, nel quale il pagamento è stato effettuato il secondo giorno bancabile.

1.3 Adeguamento alla speranza di vita - art.1, commi da 146 a 153

c.146 - Come è noto, a partire dal 2019 gli adeguamenti alla speranza di vita saranno effettuati con cadenza biennale invece che triennale, come previsto dal c.13, art.24, della L.214/11.

Viene ora stabilita una nuova modalità di determinazione dell'adeguamento alla speranza di vita: in sostanza, la variazione della speranza di vita nel biennio di riferimento sarà data dalla differenza tra la media dei valori, registrata nei singoli anni del biennio, e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dall'1.1.21. Riguardo a quest'ultimo adeguamento, infatti, la variazione della speranza di vita nel biennio 2017-2018 sarà determinata dalla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016.

Tali adeguamenti biennali non potranno comunque superare i tre mesi (salvo recupero, in caso di incrementi di misura superiore ai tre mesi, negli adeguamenti successivi).

Inoltre, in caso di diminuzione della speranza di vita nel biennio di riferimento, l'adeguamento non sarà effettuato (salvo recupero negli adeguamenti successivi).

cc.147, 148, 149, 150 – L'adeguamento alla speranza di vita, previsto a partire dal 1° gennaio 2019, non troverà applicazione, ai fini della pensione di vecchiaia ordinaria e ai fini della pensione anticipata ordinaria, nei confronti di alcune tipologie di lavoratori.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che, al momento del pensionamento, godono dell'APE sociale. Inoltre, l'adeguamento alla speranza di vita continuerà ad essere applicato al requisito contributivo ridotto, previsto per la pensione anticipata "precoci".

I lavoratori interessati all'applicazione dell'agevolazione sono:

1. i dipendenti che svolgono da almeno 7 anni, nei 10 precedenti il pensionamento, una delle professioni cosiddette "gravose"¹, come individuate dalla legge qui in commento (allegato B), e che hanno almeno 30 anni di anzianità contributiva;

1

Allegato B (articolo 1, comma 148, lettera a)

A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

C. Conciatori di pelli e di pellicce

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

2. gli addetti ad attività “usuranti”, di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art.1, Dlgs 67/2011, che soddisfano le condizioni previste da tale norma², e che hanno almeno 30 anni di anzianità contributiva.

c.151 – Tutti i lavoratori pubblici, i lavoratori degli enti pubblici non economici (EPNE) ed il personale degli enti pubblici di ricerca che accedono a pensione con i benefici previsti per usuranti e gravosi, acquisiscono il diritto al pagamento del trattamento di fine servizio (TFS/TFR) non dalla risoluzione del rapporto di lavoro, ma dal raggiungimento dell’anzianità contributiva o dell’età anagrafica prevista dalla L.214/11. La corresponsione del TFS/TFR avverrà non prima di 24 o 12 mesi, a partire dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile.

c.152 – Ai lavoratori interessati al beneficio sopra illustrato non sarà, inoltre, applicata la disposizione di cui al c.9, art.24, del DL 201/11, che prevede dal 1° gennaio 2021 l’incremento dell’età minima di accesso al pensionamento nella misura di 67 anni di età (per uomini e per donne), qualora tale età minima non fosse già prevista per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita.

c.153 – Le modalità attuative della disposizione in argomento - riguardo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio, all’ulteriore specificazione delle professioni di cui all’allegato B, ed alla verifica del possesso dei requisiti - saranno disciplinate per effetto di decreto interministeriale, da emanarsi entro 30 gg. dall’entrata in vigore della legge di Bilancio.

2. PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI

2.1 Destinatari- art.1, c.162

lett. f) – Soggetti che assistono familiare disabile convivente: al coniuge o parente di primo grado, si aggiungono il parente o affine di secondo grado (ma soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi disabili, oppure deceduti o mancanti).

lett. g) – Lavori gravosi: viene modificato il requisito di svolgimento dell’attività cosiddetta “gravosa”. Quindi, l’attività lavorativa deve essere stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure per almeno 6 anni negli ultimi 7.

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca

O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011

Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

² **Art.1, D.lgs. 67/11**

2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari: a) ad almeno sette anni (...) negli ultimi dieci di attività lavorativa, ((ovvero)) b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, (...). 3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

2.2 Attività gravose: dal 2018 disapplicazione del livello di tariffa INAIL e abrogazione del requisito minimo di durata – art.1, c.166

A partire dal 2018, non sarà più applicato il limite minimo di tariffa INAIL (non inferiore al 17 per mille), previsto per l'individuazione delle cosiddette "attività gravose" ai fini dell'accesso alla pensione anticipata precoci.

Sempre a partire dal 1° gennaio 2018, vengono abrogate le disposizioni di cui all'art.53, cc. 1 e 2, del DL 50/17, relative al periodo minimo di svolgimento dell'attività gravosa nei 6 anni precedenti la decorrenza della pensione.

2.3 Disapplicazione aumento speranza di vita: nuova determinazione giornate agricole annue – art.1, c.164

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata precoci, nonché in relazione alle nuove disposizioni di cui al c.148, art.1, della legge di Bilancio qui in commento (disapplicazione dell'adeguamento speranza di vita dal 2019), per il computo integrale dell'anno di lavoro degli operai agricoli e della zootecnia il numero minimo di giornate è pari a 156 (art.9ter, DL 510/96).

3. APE SOCIALE

3.1 Destinatari e requisiti – art.1, c.162

lett. b) – Disoccupati: viene aggiunta, tra le modalità di cessazione del rapporto di lavoro che possono dar titolo al beneficio dell'APE sociale (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale), anche la scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, purché l'interessato abbia effettuato, nei 36 mesi precedenti la cessazione di tale rapporto, almeno 18 mesi di lavoro dipendente.

lett. c) – Soggetti che assistono familiare disabile convivente: al coniuge o parente di primo grado, si aggiungono il parente o affine di secondo grado (ma soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch'essi disabili, oppure deceduti o mancanti).

lett. d) – Lavori gravosi: viene modificato il requisito di svolgimento dell'attività cosiddetta "gravosa". Quindi, l'attività lavorativa deve essere stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure per almeno 6 anni negli ultimi 7.

lett. e) – Riduzione requisito contributivo donne: il requisito contributivo richiesto a ciascuna delle tipologie di beneficiari dell'APE sociale (30 oppure 36 anni di contribuzione) è ridotto per le sole donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di due anni.

3.2 Disapplicazione aumento speranza di vita: Nuova determinazione giornate agricole annue – art.1, c.164

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l'APE sociale, nonché in relazione alle nuove disposizioni di cui al c.148, art.1, della legge di Bilancio qui in commento (disapplicazione dell'adeguamento speranza di vita dal 2019), per il computo integrale dell'anno di lavoro degli operai agricoli e della zootecnia il numero minimo di giornate è pari a 156 (art.9ter, DL 510/96).

3.3 Eventuale proroga sperimentazione APE sociale: istituzione di apposito Fondo – art. 1, c. 167

Come si ricorderà, l'APE sociale è una misura sperimentale, prevista dalla norma (L.232/16) fino al 31 dicembre 2018.

In previsione dell'eventuale proroga di tale beneficio successivamente al 31.12.18, viene istituito presso il Ministero del Lavoro un apposito "*Fondo Ape sociale*", con stanziamenti prefissati per gli anni dal 2019 al 2024, nel quale potranno confluire anche eventuali risorse residue dai monitoraggi del 2017 e del 2018.

3.4 Attività gravose: dal 2018 disapplicazione del livello di tariffa INAIL – art.1, c.165

A partire dal 2018, non sarà più applicato il limite minimo di tariffa INAIL (non inferiore al 17 per mille), previsto per l'individuazione delle cosiddette "attività gravose", ai fini dell'accesso all'APE sociale.

I lavoratori che si trovano nelle suddette condizioni ("addetti ad attività gravose") nel corso dell'anno 2018 possono presentare istanza di certificazione di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto stabilito dal DPCM 88/17, anche entro il 15 luglio 2018.

Le domande presentate successivamente al 15 luglio 2018 (ma non oltre il 30 novembre 2018) saranno oggetto di un ulteriore monitoraggio, salvo esaurimento delle risorse finanziarie stanziata per l'anno.

4. APE VOLONTARIO – ART.1, C.162

lett. a) - La sperimentazione circa l'APE volontaria viene prorogata fino al 31.12.2019.

5. RIDETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER APE E PENSIONE PRECOCI – ART.1, C.162

Let. h) ed i) - Viene prevista, per gli anni dal 2018 al 2023, una rideterminazione degli stanziamenti necessari al finanziamento dell'APE volontaria, dell'APE sociale e della pensione anticipata precoci.

6. ATTIVITA' GRAVOSE

6.1 Commissione per l'individuazione delle occupazioni gravose - art.1, c.155

Al fine di fornire un supporto alla valutazione delle politiche dello Stato in materia previdenziale ed assistenziale, sarà istituita, per effetto di apposito DPCM da emanarsi entro 30 gg. dall'entrata in vigore della legge di Bilancio, una Commissione tecnica con lo scopo di individuare le occupazioni gravose, in ragione dell'età e delle condizioni di lavoro, anche in relazione all'esposizione ambientale, o diretta, ad agenti patogeni.

Tale Commissione, presieduta dal presidente dell'ISTAT, sarà composta da:

- rappresentanti dei Ministeri del Lavoro, della Salute, dell'Economia;
- rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari;

- esperti in materie economiche, statistiche e attuariali, designate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Commissione concluderà i suoi lavori entro il 30.9.2018, e gli esiti degli stessi saranno presentati alle Camere dal Governo entro i 10 gg successivi.

6.2 Implementazione elenco lavori gravosi - art.1, c.163

L'elencazione delle attività lavorative gravose dalla lettera a) alla lettera m) (di cui agli allegati C ed E della L.232/16) viene implementata, con l'aggiunta di nuove professioni (vedi nota 1):

n) operai agricoli, zootecnia e pesca;

o) pescatori;

p) lavoratori settore siderurgico e vetro;

q) marittimi e personale viaggiante trasporti marini e acque interne.

7. AMIANTO

7.1 Lavoratori del settore materiale rotabile ferroviario e del settore delle fibre ceramiche refrattarie - art.1, cc. 246 e 247

I due commi estendono i benefici previdenziali previsti dalla L. 257/92 (art. 13 c. 8) in favore di alcuni lavoratori esposti all'amianto.

c. 246 - In particolare, viene modificata la disciplina³ che riconosce la maggiorazione contributiva dell'1,5 ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario⁴, intervenendo sull'ambito di applicazione dei benefici previdenziali, la durata e la procedura per ottenerli.

La maggiorazione contributiva, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, viene, ora, riconosciuta:

- ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, **durante** le operazioni di bonifica (e non più per tutto il periodo di durata delle operazioni di bonifica) poste in essere mediante sostituzione del tetto;
- non solo per il periodo corrispondente alla bonifica (testo previgente), ma anche per i **10 anni successivi al termine dei lavori di bonifica**, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle stesse operazioni di bonifica;
- previa presentazione di apposita domanda all'Inps entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, **corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro** che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto;
- nei limiti delle risorse appositamente stanziare.

Ricordiamo, inoltre, che:

- i destinatari della norma sono i lavoratori con iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall'Inail e non titolari di trattamento pensionistico diretto;

³ di cui all'art. 1, comma 277, della L. 28 dicembre 2015, n. 208

⁴ Mess. Inas N° 90 del 27.4.17 e circolare Inps n° 68/17

- il beneficio contributivo, riconosciuto all'atto del pensionamento e per il periodo utile a raggiungere il momento del primo accesso alla pensione, viene applicato solo sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.

c. 247 - A decorrere dal 2018, i benefici previdenziali (maggiorazione contributiva pari all'1,5 dei periodi di esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni) vengono estesi ai lavoratori che abbiano prestato l'attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.

Il testo letterale della norma induce a ritenere che le relative modalità applicative siano le medesime del comma precedente. Ritourneremo sulla questione non appena saranno disponibili le circolari dell'Inps e, comunque, prima che sia trascorso il termine dei 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, previsto per l'inoltro della domanda.

8. LAVORO USURANTE

8.1 Maggiorazione per turni notturni - art.1, c.170

Come si ricorderà, l'accesso alla pensione per lavoro usurante, in favore di coloro che svolgono lavoro notturno a turni (art.1, c.1, lett. b), numero 1, D.lgs. 67/11), è ammesso in caso di svolgimento del lavoro nel "periodo notturno" (vale a dire dalle ore 24 alle ore 5 del mattino) per almeno 6 ore, per un numero di giorni annui non inferiore – attualmente - a 64.

In considerazione della particolare gravosità di tale attività, **qualora svolta con turni di 12 ore consecutive**, la legge di Bilancio prevede che i giorni effettivi di lavoro vengano moltiplicati per il coefficiente 1,5, al fine del perfezionamento del numero minimo di giorni annui richiesti per l'accesso al beneficio in argomento.

9. PREVIDENZA COMPLEMENTARE

9.1 Nuove misure per i pubblici dipendenti - art. 1, cc. 156 e 157

Le misure introdotte dalla legge di bilancio sono finalizzate ad estendere anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico⁵ il regime delle prestazioni previsto dal D.lgs. n. 252/2005, stabilendo che, a partire dal primo gennaio 2018 anche ai dipendenti pubblici si applichino le regole in materia di deducibilità dei contributi e di tassazione delle prestazioni previste dal D.lgs. n. 252/2005.

⁵ Si deve ricordare, infatti, che:

- i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche negoziali (quelli che si sono iscritti a forme di previdenza individuale beneficiano, invece, della regolamentazione introdotta dal D.lgs. n. 252/05) possono ora dedurre i contributi versati fino ad un massimo del doppio del TFR versato al fondo pensione, ed entro i limiti generali del 12% del reddito complessivo per un massimo di 5.164,57 Euro (in pratica, la deduzione continua ad essere ammessa entro i limiti in vigore fino al 31 dicembre 2006);

- per questi soggetti non è prevista l'adesione tramite silenzio – assenso, e le regole per le anticipazioni, i trasferimenti, i riscatti, le prestazioni, ecc., continuano a essere quelle contenute nel D.lgs. n. 124/1993;

- anche per la tassazione di prestazioni, anticipazioni e riscatti non trova applicazione il D.lgs. n. 252/2005, che prevede una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa (pari, a seconda dei casi, al 23% o al 15%, ridotta in funzione degli anni di partecipazione alla previdenza complementare), ma continua tuttora ad applicarsi il regime fiscale previgente.

In particolare, per i dipendenti già iscritti alla data del 1° gennaio 2018 a forme di previdenza complementare, le regole in materia di tassazione delle prestazioni troveranno però applicazione solo sulle somme maturate dopo tale data, mentre i montanti già accantonati continuano ad essere tassati secondo la disciplina previgente.

In altre parole, anche ai pubblici dipendenti verrà esteso il principio del “*pro quota*”, secondo cui, ai fini fiscali, occorrerà distinguere tra le somme maturate, a cui verranno applicate le regole fiscali in vigore tempo per tempo:

- fino al 31 dicembre 2000;
- dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2017;
- dal 1° gennaio 2018.

Inoltre, per i dipendenti pubblici assunti dal 1° gennaio 2019 viene introdotta la possibilità di prevedere forme di adesione mediante “*silenzio – assenso*”, la cui realizzazione viene però demandata alle fonti istitutive, attraverso modalità che dovranno garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori, nonché la libera espressione della loro volontà, sulla base di direttive che dovranno essere emanate dalla Covip.

9.2 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) - art. 1 cc.168 e 169

La Legge di Bilancio per il 2018 prevede una riformulazione della c.d. “RITA” che è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, mai diventata effettivamente operativa, in quanto legata al c.d. “APE” volontario, per il quale mancano ancora degli importanti elementi attuativi.

Contestualmente, la Legge riscrive anche la “prestazione anticipata” recentemente modificata dalla Legge annuale in materia di concorrenza (L. n. 124/2017) in vigore dallo scorso 29 agosto, che viene anch’essa ricondotta alla “RITA”, sia pure con requisiti in parte differenti.

Da un punto di vista normativo, la Legge di Bilancio interviene introducendo delle modifiche al Dlgs n. 252/2005 (in particolare, all’art.11 c. 4), per cui la “RITA” dovrà verosimilmente essere recepita dagli Statuti dei fondi pensione.

Le novità introdotte stabiliscono, in primo luogo, che la RITA può essere richiesta da chi raggiungerà l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi (cioè, da chi ha compiuto 61 anni e 7 mesi, contro i 63 anni richiesti dalla norma attuale), riconfermando i requisiti previsti anche oggi, riferiti alla contribuzione complessiva di almeno venti anni, oltreché alla cessazione dell’attività lavorativa.

Non è più richiesto, invece, il possesso di tutti i requisiti necessari per l’APE volontario.

La struttura della “RITA” rimane invece invariata: erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto (che può anche non corrispondere all’intera posizione individuale).

Come è previsto anche oggi, la “RITA” non può essere richiesta ai fondi pensione in regime di prestazione definita, ma solo a quelli a contribuzione definita.

Anche la “prestazione anticipata”⁶, sarà assimilata alla “RITA”, che quindi potrà essere richiesta, oltre che nei casi sopra descritti, anche dagli inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi

⁶ di cui all’articolo 11 comma 4 del D.lgs. n. 252/2005, così come modificata dalla Legge sulla concorrenza. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo

che matureranno l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

In pratica, quindi, in questo secondo caso, la "RITA" sarà erogata ad un'età pari ad almeno 56 anni e 7 mesi e in presenza di oltre 24 mesi di inoccupazione. E' presumibile, comunque, che il requisito anagrafico in questione potrà essere interessato dall'innalzamento a 67 anni (rispetto agli attuali 66 anni e 7 mesi) dell'età pensionabile di vecchiaia che dovrebbe scattare a partire dal 2019: rispetto alla "RITA", ciò significa che potrà essere richiesta a 62 anni (in presenza della cessazione dell'attività lavorativa e di almeno 20 anni di contributi) ovvero a 57 anni (in presenza di inoccupazione per oltre 24 mesi).

In entrambi i casi, il regime fiscale è identico ed è particolarmente favorevole: viene, infatti, confermato che la parte imponibile della RITA (quindi anche di quella corrispondente all'attuale "prestazione pensionistica anticipata") viene determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare (quindi è suddivisa nei tre montanti maturati rispettivamente fino al 2000, tra il 2001 ed il 2006 e dopo il 2007), ma viene integralmente tassata con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

In altre parole, per la determinazione delle basi imponibili è necessario fare riferimento alle regole fiscali vigenti nei tre periodi di maturazione, mentre per quanto riguarda la definizione dell'aliquota trovano applicazione in tutti i casi le regole (più favorevoli) in vigore dal 2007 (mentre oggi, al contrario, anche per la determinazione delle aliquote è necessario fare riferimento a quanto previsto dalle tre differenti discipline fiscali).

La Legge precisa inoltre che, come è previsto anche oggi, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici, ma aggiunge anche che il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva appena descritta, facendolo risultare espressamente nella dichiarazione dei redditi, e che, in tal caso, la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Se la "RITA" non dovesse corrispondere all'intera posizione individuale maturata, deve essere imputata, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Tutte le disposizioni descritte si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

9.3 Fondinps - art. 1 cc. da 173 a 176

Viene soppressa la forma pensionistica residuale presso l'Inps del denominata Fondinps, con la conseguente modifica dell'art. 8 e abrogazione dell'art. 9 del d.lgs. 252/05.

La soppressione avverrà con decorrenza stabilita da un apposito decreto, che dovrà essere emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Il decreto, sentite le OO. SS. rappresentative dei diversi comparti del settore privato, dovrà stabilire anche a quale forma pensionistica complementare far affluire le quote di TFR maturando, nel caso in cui il lavoratore non esprima - nei sei mesi successivi alla data di prima assunzione - alcuna volontà di conferire il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare e gli accordi o il contratto collettivo del settore lavorativo di appartenenza non ne prevedano una: la normativa attuale prevede, infatti, che, in questa circostanza, le quote di TFR vengano destinate, appunto, a Fondinps.

Tale forma pensionistica verrà individuata tra le forme pensionistiche negoziali più consistenti, sia sul piano patrimoniale che su quello organizzativo, in grado di garantire l'investimento delle somme di TFR conferite tacitamente in una linea a contenuto più prudentiale, oltreché la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.

Alla medesima forma pensionistica saranno, inoltre, trasferite tutte le posizioni individuali costituite presso Fondinps, esistenti al momento della sua soppressione.

10. MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

10.1 Isopensione - art.1, c.160

L'art. 4 della L. 92/2012 prevede che il datore di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, può impegnarsi a corrispondere ai lavoratori stessi una prestazione di importo pari al trattamento di pensione spettante (isopensione) ed a versare all'INPS la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Per accedere alla prestazione, i lavoratori debbono perfezionare i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia nei **quattro anni** successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Allo scopo rafforzare detta misura senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed aggravii sull'attuale sistema previdenziale, la recente norma stabilisce che - limitatamente al triennio 2018-2020 - il periodo di quattro anni di cui all'art. 4, comma 2, della L. 92/2012 può essere elevato fino a **sette anni**.

Con messaggio Hermes n. 201 del 17.01.2017 l'Istituto precisa che detta disposizione si applica alle prestazioni di isopensione con ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2020 (cessazione del rapporto di lavoro in data 30.11.2020).

10.2 Assegno di ricollocazione - art.1, c. 136

Al fine di limitare il ricorso al licenziamento dei lavoratori al termine del periodo di cassa integrazione straordinaria, nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale per i quali **non** sia previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione delle rappresentanze sindacali può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione nel quale siano indicati gli ambiti aziendali ed i profili professionali a rischio esubero. I lavoratori coinvolti possono richiedere all'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2015 (vedasi messaggio INAS n. 81 del 10.04.2017).

L'assegno è utilizzabile in costanza del trattamento di cassa integrazione straordinaria per il servizio intensivo di assistenza nella ricerca di una nuova occupazione; il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento di cassa integrazione straordinaria e comunque non inferiore a 6 mesi.

Al lavoratore ammesso all'assegno di ricollocazione non si applica la disposizione che prevede l'obbligo di accettazione dell'offerta di lavoro congrua; qualora, però, accetti l'offerta di un contratto di lavoro può beneficiare dell'esenzione IRPEF per le somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento) ed ha diritto, altresì, alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% del trattamento di integrazione salariale straordinaria spettante.

10.3 Lavoratori delle imprese adibite alla pesca marittima - art.1, commi 121 e 135

Allo scopo di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori delle imprese della pesca marittima ed ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa dovuta ad arresto temporaneo obbligatorio, viene previsto - anche per l'anno 2018 e nel limite di spesa di € 11 milioni - il riconoscimento per ciascun lavoratore di un'indennità giornaliera pari ad € 30,00.

Ai medesimi lavoratori, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa dovuta ad arresto temporaneo non obbligatorio, è altresì riconosciuta - anche nell'anno 2018 e nel limite di spesa di € 5 milioni - un'indennità giornaliera fino ad € 30,00 e per un massimo di 40 giorni nel corso dell'anno.

Con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali saranno disciplinate le modalità di pagamento delle suddette indennità.

11. ASSISTENZA

11.1 Congedo per le donne vittime di violenza di genere – art. 1, c. 217

La legge di Bilancio per il 2018 estende anche alle lavoratrici domestiche il diritto, già riconosciuto alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato⁷, di astenersi dal lavoro per motivi connessi ai percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, per un periodo massimo di tre mesi.

11.2 Fondo per i caregivers familiari – art. 1, cc. 254, 255 e 256

La legge n. 205 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di futuri interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare.

⁷ Si ricorda che (vedi Messaggio Inas n. 140 del 6 luglio 2015) l'art. 24 del D.lgs. n. 80/2015 ha introdotto un nuovo particolare congedo riservato alle donne lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio. Le lavoratrici hanno il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. Durante il periodo di congedo le lavoratrici hanno diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro con le stesse modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. In particolare, i datori di lavoro privati anticipano il pagamento dell'indennità e successivamente, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo erogato dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente.

Il periodo è coperto da contribuzione figurativa; è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti ed è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel caso in cui i contratti collettivi non regolamentino le modalità di fruizione del congedo, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Quest'ultima è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quindicimenziale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

La lavoratrice inserita nel percorso di protezione contro la violenza di genere ha, inoltre, diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, qualora vi siano posti disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, a richiesta della lavoratrice, deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.

In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni più favorevoli eventualmente previste dalla contrattazione collettiva.

La legge definisce il caregiver familiare come la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (convivenza registrata), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Allo stato attuale, pertanto, non sono stati previsti dei nuovi diritti soggettivi per i caregivers; è stato soltanto istituito un apposito fondo a copertura di futuri interventi legislativi in favore di tali soggetti.

11.3 Reddito di inclusione (ReI) - art.1, cc. da 190 a 200 e 802

Sono state introdotte alcune modifiche al d.lgs. n. 147 del 15/09/17- "*Disposizioni per l'introduzione di una misura di contrasto alla povertà*" - attuativo della legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali.

Le novità principali relative al ReI sono:

- estensione della platea dei beneficiari. A partire dal mese di gennaio 2018, **tutti i disoccupati di età superiore ai 55 anni saranno eleggibili**. Il ReI non si rivolgerà, come previsto inizialmente, solo a coloro che si trovano in stato di disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ma potrà essere richiesto da tutti i disoccupati appartenenti a questa fascia d'età;
- esclusione dei requisiti relativi alle caratteristiche del nucleo richiedente, a partire **da luglio 2018**. Nella prima definizione, il ReI individuava una specifica tipologia di persone in povertà. Veniva riconosciuto alle famiglie con minori, disabili gravi, donne in stato di gravidanza accertata o persone disoccupate di 55 o più anni di età. Questi requisiti rimarranno in vigore solo fino al prossimo luglio per poi decadere interamente dopo questa data.
- aumento dell'**importo del beneficio economico** nel caso delle famiglie più numerose. Prima della legge di bilancio, l'importo massimo per una famiglia con cinque componenti era pari a **485,41 euro** mentre ora è pari a **534,37 euro**.

Altra novità importante riguarda la dotazione finanziaria: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è stato incrementato di 300 milioni di euro per il 2018, di 700 milioni per il 2019, di 783 milioni per il 2020 e di 755 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Inoltre, lo stanziamento del medesimo Fondo è aumentato di ulteriori 117 milioni per il 2020 e di 145 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 per specifiche finalità da individuare attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

12. FAMIGLIA

12.1 Assegno alla natalità (bonus bebè) – art. 1, cc. 248 e 249

L'assegno a sostegno della natalità, noto con il nome di bonus bebè, istituito dall'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto dalla legge di Bilancio per il 2018 anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Per tali bambini, a differenza di quelli nati/adottati nel periodo 2015-2017, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione⁸.

I requisiti per beneficiare della prestazione restano invariati.

L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'estensione del bonus bebè anche per il 2018, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2018 e di 218 milioni di euro per l'anno 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvederà a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

13. RAPPORTO DI LAVORO

13.1 Contratti co.co.co. presso associazioni sportive dilettantistiche lucrative: iscrizione ENPALS – art.1, c.360

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio per il 2018, i lavoratori con contratto di co.co.co. che svolgono la loro attività presso società sportive dilettantistiche lucrative sono iscritti per la sola assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.

Questo comporterà l'applicazione dell'aliquota contributiva prevista per i lavoratori dipendenti.

Per agevolare l'applicazione di tale disposizione, la legge 205/17 prevede che - per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della stessa - tale contribuzione sia dovuta nella misura del 50% del compenso del lavoratore. Anche l'imponibile pensionistico è ridotto nella medesima misura.

13.2 Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali – art.1, c.368

La legge di Bilancio apporta alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali, per i casi in cui gli utilizzatori siano società sportive.

14. SPORTIVI PROFESSIONISTI

14.1 Incremento del contributo di solidarietà e maggiorazione di cui al Dlgs 166/97 per gli iscritti dall'1.1.96 – art.1, c.374

Per gli iscritti al Fondo sportivi professionisti, il contributo di solidarietà viene incrementato, passando dall'1,2% all'1,5%. Restano ferme le norme sulla base di calcolo del contributo di solidarietà, che è dovuto sulla quota di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile, e sulla ripartizione al 50% di tale contributo tra lavoratore e datore di lavoro.

⁸ Come si ricorderà, l'assegno alla natalità era stato introdotto in favore dei nati/adottati/in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 fino al 3° anno di età del bambino o al 3° anno dall'ingresso in famiglia per i minori adottati.

Dal 1° gennaio 2020, il contributo di solidarietà sarà invece applicato nella misura del 3,1%, di cui l'1% a carico del datore di lavoro, e il 2,1% a carico del lavoratore.

Come è noto, l'art.3, c.8, del Dlgs 166/96 ha previsto, per gli iscritti al Fondo Sportivi professionisti iscritti al relativo Fondo successivamente al 31.12.95 e privi di anzianità contributiva a tale data, la possibilità di aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile nel sistema contributivo (art.1, c.20, L.335/95), un anno di età, ogni quattro anni di lavoro svolto con la qualifica di sportivo professionista, nel limite di cinque anni complessivi.

La maggiorazione (1 anno ogni 4 di lavoro, nel limite massimo di 5 anni), secondo la modifica stabilita dalla legge di Bilancio, sarà ora utile ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico.

L'onere scaturito da tale disposizione è coperto dalle entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà, di cui sopra.

I Responsabili
Angela Maria Caracciolo
Daniele Lazzaro